

REGOLAMENTO (CEE) N. 747/93 DEL CONSIGLIO

del 17 marzo 1993

recante deroga, per quanto riguarda la concessione al Portogallo del premio per vacca nutrice, al regolamento (CEE) n. 805/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che la realizzazione del mercato unico presuppone l'eliminazione degli ostacoli agli scambi non solo tra gli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, ma anche, nella misura più larga possibile, fra questi Stati membri ed i nuovi Stati membri;

considerando che tale orientamento porta alla soppressione dell'unico meccanismo ancora esistente che protegge il mercato portoghese delle carni bovine, e cioè il meccanismo complementare applicabile agli scambi (MCS); che ciò potrebbe quindi tradursi in una pressione sui prezzi e sui redditi dei produttori portoghesi; che un sostegno appropriato dei redditi suddetti può essere assicurato aumentando per questi produttori, per un periodo di sei anni, l'importo del premio per vacca nutrice previsto dal regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (2), e riducendo il primo impatto della pressione sopra menzionata mediante anticipi che il governo portoghese potrebbe essere autorizzato a concedere; che l'aumento della riserva di cui all'articolo 4b del regolamento (CEE) n. 805/68 può favorire il miglioramento strutturale della produzione portoghese e, di conseguenza, il suo adeguamento alla situazione creata dalla soppressione dei meccanismi di adesione,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 marzo 1993.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. In deroga all'articolo 4b, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 805/68, la Repubblica portoghese può, in base ai fondi nazionali e secondo modalità previste in applicazione dell'articolo 27 del regolamento precitato, accordare dal momento dell'entrata in vigore del presente regolamento anticipi pari al 50 % dell'importo del premio applicabile per vacca nutrice.

2. In deroga o a complemento dell'articolo 4d del regolamento (CEE) n. 805/68 :

- 12 000 diritti supplementari a quelli previsti al paragrafo 6 di detto articolo sono aggiunti alla riserva nazionale portoghese;
- l'importo del premio per vacca nutrice previsto al paragrafo 7 di detto articolo è fissato, per il Portogallo, come segue, per gli anni 1993-1998 :
 - 1993 : 160 ecu,
 - 1994 : 160 ecu,
 - 1995 : 160 ecu,
 - 1996 : 130 ecu,
 - 1997 : 130 ecu,
 - 1998 : 130 ecu.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

B. WESTH

(1) GU n. C 21 del 25. 1. 1993.

(2) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 123/93 (GU n. L 18 del 27. 1. 1993, pag. 1).